

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **376/1996** (ECLI:IT:COST:1996:376)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **FERRI** - Redattore: - Relatore: **GUIZZI**

Camera di Consiglio del **10/07/1996**; Decisione del **17/10/1996**

Deposito del **02/11/1996**; Pubblicazione in G. U. **06/11/1996**

Norme impugnate:

Massime: **22925**

Atti decisi:

N. 376

ORDINANZA 17 OTTOBRE-2 NOVEMBRE 1996

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1996 dal tribunale di Trieste nel procedimento penale a carico di Pahor Samo, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 - prima serie speciale dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Pahor Samo il tribunale di Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 101, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del codice di procedura penale;

che l'imputato aveva riproposto, per pretesi nuovi motivi, la richiesta di rimessione ai sensi degli artt. 45 e ss. dello stesso codice, già formulata numerose altre volte lungo l'arco del dibattimento e respinta o dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione;

che, secondo il rimettente, la Corte di cassazione ha sempre escluso ogni possibilità di sindacato da parte del giudice di merito circa l'ammissibilità dell'istanza, anche nel caso (come quello in esame) in cui vi sia una reiterazione basata su motivi "solo apparentemente nuovi";

che, ad avviso del Collegio, l'imminenza della prescrizione è l'effetto non tanto della carenza d'una norma che attribuisca al giudice di merito il potere deliberatorio sull'ammissibilità o la fondatezza della questione, quanto del rigido divieto - ignoto al codice abrogato e stabilito, ora, nel citato art. 47 - di pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta;

che in tale situazione l'art. 47 si pone in contrasto con gli artt. 3, 97 e 101 della Costituzione, poiché il giudice non sarebbe soggetto solo alla legge, ma anche alle iniziative dell'imputato, e vi sarebbe altresì intrinseca irragionevolezza della disposizione e del canone di buon andamento dell'amministrazione;

che la Corte costituzionale dovrebbe dunque dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma censurata, consentendo al giudice - pendente la richiesta di rimessione - di pronunciare la sentenza di merito, fatto salvo il potere della Corte di cassazione di annullare la sentenza emessa in difetto temporaneo di potere giurisdizionale.

Considerato che la disposizione denunciata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 353 del 1996;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1996.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.